



de la necessità di nuove prattizzazioni, in attesa delle quali stabilisce che "il presente trattamento" sarà garantito al personale, dandosi atto che esso è collegato al sistema contributivo. Tali disposizioni, se implicano la ultra-attività del contratto nel senso di mantenere agli aventi diritto il trattamento pensionario conseguito all'atto della scadenza del contratto stesso (30 giugno 1954), non risulta che implicano anche la ultra-attività nel senso di consentire la automatica elevazione dei trattamenti di quiescenza in conseguenza di aumenti delle retribuzioni verificatisi dopo la predetta scadenza, quando tale elevazione non sia per trovare integrale copertura nell'aumento dei contributi al cui sistema è chiaramente collegata l'accumulata ultra attività.

In precedente occasione e, precisamente, quando le retribuzioni furono elevate del 7% in seguito all'Accordo 3 novembre 1955, il fondo conusse senz'altro lo aumento dei trattamenti di quiescenza anche in considerazione del fatto che si